



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 24/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 21.02.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 19.04.2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione integrale di tutti gli oneri previsti dal contratto per asserita nullità dello stesso.

Invero, egli lamenta una mancanza di trasparenza e opacità del testo contrattuale, non emergendo dallo stesso una chiara distinzione tra le commissioni relative ai "costi fissi", attinenti alla fase preliminare del rapporto e quelle soggette a maturazione nel tempo.

Afferma, dunque, che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, in applicazione dell'articolo 1370 cc e dell'articolo 35 del Codice del Consumo, l'intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine di individuare la quota parte da rimborsare.

In via subordinata, domanda il rimborso pro quota delle commissioni, oltre interessi legali. Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del cliente eccependo, in via preliminare, una difformità tra ricorso e reclamo. Invero, in sede di reclamo non era stata avanzata la richiesta di rimborso integrale delle commissioni non maturate a causa della nullità del contratto in oggetto (domanda in via principale in sede di ricorso) né quella relativa al rimborso pro quota delle spese di istruttoria (domanda in via subordinata in sede di ricorso). A tal proposito, richiamando le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione



stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, chiede l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa a tali contestazioni.

Nel merito, rappresenta:

- la congruità delle somme restituite in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione pari ad € 551,51 in applicazione dei principi internazionali IAS 39;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione, trattandosi di spese up front non soggette a restituzione pro quota. In particolare, rispetto alle commissioni di intermediazione sottolinea che esse sono finalizzate a remunerare attività prodromiche alla conclusione del contratto e, segnatamente, l’opera del mediatore creditizio di cui all’incarico conferito dal cliente;
- di aver già offerto al ricorrente l’importo di euro 643,12, offerta rifiutata da quest’ultimo.

DIRITTO

L’odierno ricorrente chiede, in via principale, l’intero importo delle commissioni previste dal contratto.

Invero, lamenta una mancanza di trasparenza e opacità del testo contrattuale, non emergendo dallo stesso una chiara distinzione tra le commissioni relative ai “costi fissi”, attinenti alla fase preliminare del rapporto e quelle soggette a maturazione nel tempo.

Afferma, dunque, che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, in applicazione dell’articolo 1370 cc e dell’articolo 35 del Codice del Consumo, l’intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine di individuare la quota parte da rimborsare.

Sul punto, è possibile osservare che tale doglianza risulta esser stata proposta per la prima volta in sede di ricorso.

Vengono allora in rilievo le “Disposizioni” nella parte in cui prevedono la necessaria corrispondenza tra ricorso e reclamo: in mancanza, come nel caso che ci occupa, le relative istanze risultano inammissibili.

In ogni caso, nel merito, si osserva che, secondo il consolidato orientamenti dei Collegi ABF “neppure dall’accertata opacità delle clausole contrattuali consegue la nullità delle stesse, derivandone invece (..) la qualificazione dei relativi costi come “recurring” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 9584 e 9585/17; v. anche, nello stesso senso, Coll. Roma, dec. n. 7981/17).

In via subordinata, chiede invece, il rimborso pro quota delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, di gestione e oneri di intermediazione.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.



Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati: commissioni intermediario 488,96, con riferimento ai più recenti orientamenti condivisi tra tutti i Collegi.

Conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: commissione di attivazione 497,00.

Risulta invece già integralmente restituito quanto dovuto per la commissione di gestione.

Per un complessivo ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente di euro 985,96, oltre



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 985,96, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO